

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
concernente la modificazione della legge sugli assegni familiari ai salariati
del 24 settembre 1959 ¹⁾

(del 26 ottobre 1965)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Con il presente messaggio ci permettiamo di proporvi una revisione parziale della legge sugli assegni familiari ai salariati del 24 settembre 1959.

I. ISTITUZIONE E SVILUPPO DEGLI ASSEGNI FAMILIARI AI SALARIATI NEL CANTONE TICINO

Il Ticino fu uno dei primi Cantoni a legiferare in materia di assegni familiari ai salariati. La legge del 22 luglio 1953 prevedeva la concessione di un assegno di 10 franchi per ogni figlio e la costituzione di una Cassa cantonale di compensazione a lato di quelle professionali e aziendali: concedeva tuttavia l'esonero dall'obbligo di aderire a una Cassa di compensazione a quei datori di lavoro che per contratto collettivo erano chiamati a versare assegni ai loro dipendenti.

Con decreto dell'ottobre 1957, questo Consiglio di Stato aumentava l'assegno a Fr. 15,— il mese, a decorrere dal 1. gennaio 1958, avvalendosi della competenza conferitagli dalla legge.

Nel 1959 tutta la legislazione in materia di assegni familiari fu sottoposta a revisione generale.

Ai fini di una migliore perequazione degli oneri, la nuova legge (entrata in vigore il 1. gennaio 1960) introdusse l'obbligo per tutti i datori di lavoro dell'economia privata di aderire a una Cassa di compensazione per assegni familiari, abolendo l'esonero previsto dalla vecchia legge.

Questa imposizione determinò l'istituzione di ben 44 Casse professionali per assegni familiari.

L'assegno fu aumentato da Fr. 15,— a Fr. 20,— il mese.

Inoltre le nuove norme sull'organizzazione conferirono alle associazioni dei prestatori d'opera il diritto di partecipare alla gestione delle Casse per gli assegni familiari o di essere rappresentati nelle Commissioni paritetiche di vigilanza.

Successivamente, per la presenza sempre più numerosa di mano d'opera straniera nel Cantone Ticino, il legislatore fu indotto a eliminare la discriminazione esistente fra i salariati con figli in Svizzera e quelli con figli all'estero e a estendere a quest'ultima cerchia di lavoratori, se pure con qualche limitazione, il diritto agli assegni.

Per un raffronto tra la legislazione del nostro Cantone e quella degli altri Cantoni confederati circa l'ammontare degli assegni mensili e la cerchia degli aventi diritto, diamo qui di seguito uno *specchietto* che riflette lo statò al 1. maggio 1965:

¹⁾ BU 59, 221 / 61, 147

*Importi minimi degli assegni familiari previsti dalle leggi cantonali
Stato al 1. maggio 1965*

Cantoni	Assegni per i figli			Assegni di nascita in Fr.	Assegni di formazione professionale in Fr.	Contributi dei datori di lavoro affiliati alle Casse cantonali, in % delle mercedi
	Ammon-tare mensile per figlio in Fr.	Figli aventi diritto all'assegno	Limite d'età ¹⁾			
Appenzello E. ²⁾	20	tutti	16	—,—	—,—	*
Appenzello I.	15	tutti	16	—,—	—,—	0,30 - 1,20
Argovia	20	tutti	16	—,—	—,—	1,80
Basilea Camp.	25	tutti	16	—,—	—,—	1,60
Basilea Città	25	tutti	18	—,—	—,—	1,20
Berna	15	tutti	16	—,—	—,—	1,30
Friborgo	30	tutti	16	—,—	15,— ³⁾	3,00
Ginevra	35	tutti	15	365,—	70/100,— ⁴⁾	2,00
Glarona ⁵⁾	20	tutti	16	—,—	—,—	—,—
Grigioni	15	tutti	18	—,—	—,—	1,30
Lucerna	15	tutti	16	—,—	—,—	1,25
Neuchâtel	30	tutti	18	—,—	60,— ⁶⁾	2,30
San Gallo	15	tutti	15	—,—	—,—	1,25
Sciaffusa	15	tutti	16	—,—	—,—	1,30
Soletta	25	tutti	16	—,—	—,—	2,00
Svitto	15/20 ⁷⁾	tutti	16	—,—	—,—	1,50
Ticino	20	tutti	18	—,—	—,—	1,50
Turgovia	15	tutti	16	—,—	—,—	1,50
Untervaldo A.	15	ogni figlio d. famiglie con 2 o più figli	16	—,—	—,—	1,00
Untervaldo B.	15	idem	16	—,—	—,—	1,00
Uri	15	il secondo d. famiglie con 2 figli; ogni figlio d. famiglie con 3 o più figli	16	—,—	—,—	1,00
Vallese ⁸⁾	30	tutti	15	—,—	—,—	—,—
Vaud	20	tutti	18	100,—	—,—	2,20
Zugo	10/25 ⁸⁾	tutti	18	—,—	—,—	1,20
Zurigo	20	tutti	16	—,—	—,—	1,00

¹⁾ Per i figli agli studi, a tirocinio e incapaci di guadagnarsi la vita a cagione di malattia o di infermità, il limite d'età è stabilito a 20 anni in tutti i Cantoni, eccettuato quello di Basilea Campagna, dove questo limite è stabilito a 22 anni.

II. RICHIESTE DI REVISIONE

A breve distanza dall'entrata in vigore della legge cantonale del 24 novembre 1959, vennero presentate in Gran Consiglio, nella forma della iniziativa parlamentare e della mozione, alcune richieste di revisione. Si tratta, in particolare, della mozione dell'on. Olgiati, del 26 marzo 1962, intesa a concedere gli assegni familiari alle persone con professione indipendente; della mozione del 26 marzo 1962 degli on. Olgiati e Visani chiedente l'introduzione di un assegno di formazione professionale; e della iniziativa parlamentare, sottoscritta dagli onorevoli Rossi-Bertoni, Degiorgi, Maretta e Mengoni, intesa ad ottenere:

- l'aumento dell'assegno da Fr. 20,— a Fr. 40,— il mese;
- l'abrogazione delle limitazioni del diritto agli assegni per i salariati stranieri con figli all'estero, fermo restando il principio che l'assegno non è versato se è già dovuto a norma della legislazione estera;
- e la concessione degli assegni alle salariate straniere il cui marito, inabile al lavoro, non può provvedere regolarmente e in via preponderante al mantenimento dei figli.

L'iniziativa parlamentare veniva demandata dal Gran Consiglio alla sua Commissione speciale per gli assegni familiari, la quale, prima di procedere nei suoi lavori, chiese al Dipartimento delle opere sociali un rapporto non soltanto sulla portata dell'iniziativa ma anche sulle mozioni ad essa strettamente connesse.

Il Dipartimento, dopo aver consultato le associazioni padronali e sindacali, rassegnava un rapporto, nell'agosto 1962, con cui formulava alla Commissione speciale le seguenti proposte:

1. Rinuncia all'istituzione dell'assegno familiare a favore dei figli degli indipendenti visto il parere nettamente contrario alla mozione Olgiati, espresso dai rappresentanti di tale categoria (cfr. il rapporto 19 giugno 1962 della Camera del commercio, dell'industria e dell'artigianato del Cantone Ticino);
2. Abolizione di alcune norme restrittive in materia di concessione degli assegni ai salariati stranieri con figli all'estero: in particolare, stralcio della norma che limita il diritto all'assegno a quattro figli; riconoscimento dell'assegno alle salariate coniugate il cui marito sia inabile permanentemente al lavoro in misura superiore al 50%. Per contro, non giudicava opportuno di estendere il diritto agli assegni ai figli tra i 15 e i 18 anni, domiciliati all'estero, nè di includere i figli naturali della mano d'opera straniera nella cerchia dei beneficiari;
3. Istituzione di un congruo assegno di formazione professionale invece di un aumento generale delle prestazioni.

Le proposte del Dipartimento furono ampiamente dibattute, alla vigilia del rinnovo dei poteri cantonali, dalla Commissione speciale, la quale si pronunciò, a larghissima maggioranza, a favore dell'introduzione di un adeguato assegno di formazione professionale e di un modesto aumento dell'assegno di base: essa diede, in pari tempo, la propria adesione alle proposte dipartimentali sul capitolo della mano d'opera straniera.

²⁾ La legge entrerà in vigore il 1. gennaio 1966.

³⁾ L'assegno di formazione professionale è pagato, oltre all'assegno per figlio, per i figli da 16 a 20 anni.

⁴⁾ 70,— franchi per gli apprendisti e 100,— franchi per gli studenti da 15 a 25 anni.

⁵⁾ Non c'è una cassa di compensazione per assegni familiari (Cassa cantonale).

⁶⁾ L'assegno è pagato di regola a contare dal termine della scuola obbligatoria fino a 25 anni compiuti.

⁷⁾ 15,— franchi per i primi 3 figli; 20,— franchi per il quarto e i successivi.

⁸⁾ 10,— franchi per il primo figlio e 25,— franchi per i successivi.

Del successivo esame di tutta la materia, fu investita la nuova Commissione speciale per gli assegni familiari, costituita dopo l'elezione del Gran Consiglio, per la legislatura 1963/1967. Dopo aver preso atto dei pareri espressi dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei prestatori d'opera (che erano state nel frattempo nuovamente consultate dal Dipartimento) essa risolse, a maggioranza, di rinviare sulle conclusioni della precedente Commissione. A suo giudizio, doveva essere abbandonata la proposta dell'introduzione di un assegno di formazione professionale: la revisione della legge avrebbe per contro dovuto condurre a un adeguato aumento generale dell'assegno e all'abrogazione di ogni norma discriminatrice verso la mano d'opera straniera con prole all'estero.

Ancorchè avessimo preferito che anche nel campo della legislazione degli assegni familiari i nuovi oneri finanziari a carico dei datori di lavoro fossero destinati prevalentemente a promuovere lo sviluppo delle attitudini delle future forze lavorative, abbiamo ritenuto di non opporci alla soluzione prospettata dalla vostra Commissione speciale e dai rappresentanti delle organizzazioni economiche.

Conformemente al mandato conferitoci, ci pregiamo pertanto di sottoporre alla vostra approvazione un disegno di legge che prevede :

- a) un aumento generale dell'assegno ;
- b) l'abrogazione di tutte le norme limitative per la mano d'opera straniera con figli all'estero, fatta eccezione della limitazione concernente i figli già al beneficio dell'assegno a norma della legislazione straniera e della riserva circa la concessione dell'assegno, in caso di malattia o di infortunio, per i salariati che hanno cessato il rapporto d'impiego e lasciato definitivamente il Cantone ;
- c) la riduzione del limite di età da 18 a 15 anni.

1. *Aumento generale dell'assegno*

Le organizzazioni padronali e sindacali, accordatesi per un aumento generale dell'assegno di base, hanno ampiamente dibattuto la misura dell'aumento della prestazione. Analizzata l'evoluzione dell'indice dei salari dopo la determinazione dell'assegno in conformità della vigente legge del 24 settembre 1959, esse convennero che un aumento dell'assegno in ragione del 50 % ossia pari a Fr. 10,— il mese avrebbe adeguatamente riflesso l'incremento di tale indice.

Benchè l'automatismo dell'aumento dei salari e dell'assegno non trovi fondamento nella legge ticinese, la quale afferma all'art. 1 che « gli assegni per i figli sono prestazioni sociali indipendenti dalla remunerazione del lavoro » nè lo trovi in autorevole dottrina, per la quale « se al momento della loro istituzione gli assegni familiari potettero considerarsi come un complemento del salario, a mano a mano che vennero generalizzati e che lo Stato ne assunse il controllo e ne fissò la disciplina, assunsero la figura di una *misura sociale* di natura previdenziale : poichè se gli oneri della famiglia determinano un bisogno e la previdenza deve intervenire dove esiste il bisogno, gli eventi familiari devono considerarsi come rientranti, per la loro natura, in un sistema previdenziale »¹⁾, questo Consiglio di Stato fa propria la concorde proposta dei rappresentanti dei datori di lavoro e dei prestatori d'opera.

Esso ritiene che gli accresciuti oneri per un allevamento e un'educazione dei figli, conformi alle nuove esigenze sociali, giustifichino l'aumento dell'assegno da Fr. 20,— a Fr. 30,— il mese per ogni figlio. Analoga tendenza si manifesta, del resto, anche in numerosi altri Cantoni confederati. E' infatti risaputo che sistemi previdenziali sviluppati concorrono, a lato di adeguate mercedi, a favorire il reclutamento

¹⁾ cfr. Luigi De Litala « Il diritto delle assicurazioni sociali », pag. 654 Ed. UTET.

di quella mano d'opera qualificata che è indispensabile per un conveniente sviluppo dell'economia cantonale.

A proposito dell'assegno orario, osserviamo che i capoversi 5 e 6 dell'art. 9 prevedono un aumento della prestazione in centesimi o in frazioni di centesimi. Applicando al tasso vigente l'aumento del 50 %, si ottengono frazioni di centesimo che, in sede di colcalazione e di pagamento delle prestazioni, causerebbero notevoli difficoltà ai datori di lavoro e alle Casse per assegni familiari. Abbiamo quindi ritenuto opportuno di arrotondare da Fr. 0,165 a Fr. 0,17 l'assegno orario per ogni figlio previsto per i lavoratori dell'edilizia e rami affini (capoverso 5) e da tre ottavi di centesimo a mezzo centesimo, l'aumento in caso di riduzione della durata del lavoro. Questi arrotondamenti mentre comportano da un lato differenze trascurabili, facilitano, dall'altro, il compito degli organi di applicazione della legge.

2. *Abrogazione delle norme limitative per la mano d'opera straniera*

Già al momento dell'estensione del diritto agli assegni ai salariati stranieri con prole all'estero, questo Consiglio di Stato era dell'avviso che talune limitazioni, volute dal Gran Consiglio, non trovassero una valida giustificazione nè dal profilo pratico, nè, tanto meno, dal profilo sociale. Alludiamo, in particolare, alla limitazione dell'assegno ai primi quattro figli. Si doveva tuttavia convenire che in quel momento, trattandosi di un'innovazione su piano nazionale (il Ticino fu infatti il primo Cantone svizzero a conferire il diritto agli assegni per i figli all'estero), le cautele suggerite dai datori di lavoro non potevano essere trascurate. Le costatazioni fatte dalle Casse per assegni familiari confermano che le limitazioni possono oggi essere abolite, essendo talune irrilevanti e altre non soverchiamente incidenti nè sul piano amministrativo nè su quello finanziario. Ci sembra pertanto che le proposte formulate dalla vostra Commissione di abolire le norme limitative meritino accoglimento, salvo che per le due eccezioni, di cui diremo qui di seguito.

Le proposte commissionali rispondono infatti, da un lato, a esigenze di equità e di giustizia sociale nei riguardi di una vasta cerchia di lavoratori che hanno contribuito e contribuiscono tuttora ad incrementare il benessere del nostro paese e si inseriscono, dall'altro, nel contesto della politica sociale promossa dall'Autorità federale. A tale proposito, gioverà ricordare la dichiarazione comune allegata alla Convenzione italo-svizzera, del seguente tenore :

« In materia di assegni familiari la delegazione italiana ha fatto ripetutamente presente l'importanza che il Governo italiano annette al riconoscimento del diritto agli assegni familiari cantonali ai cittadini italiani che lavorano in Svizzera, anche se i loro familiari risiedono fuori del territorio della Confederazione elvetica.

La delegazione italiana ha richiamato inoltre l'attenzione della delegazione svizzera sulla necessità che sia evitata qualsiasi discriminazione fra lavoratori italiani e svizzeri nella corresponsione degli assegni familiari cantonali, e ciò per quanto si riferisce sia ai destinatari, sia alla misura delle prestazioni, sia ad ogni altro criterio di concessione.

La delegazione svizzera ha posto in rilievo che le Autorità federali sono intervenute presso tutti i Cantoni affinché concedano tali assegni e che attualmente la grande maggioranza dei Cantoni stessi ha provveduto ad apportare delle modifiche alle proprie leggi, modifiche in base alle quali gli assegni familiari previsti dai regimi di assegni familiari dei suddetti Cantoni sono già stati corrisposti o lo saranno fra breve ai cittadini italiani che lavorano in Svizzera, i cui figli siano rimasti in Italia.

La delegazione svizzera ha inoltre dichiarato che le Autorità federali sono pronte a proseguire nei loro sforzi al fine di ottenere che i Cantoni

che ancora non hanno modificato la propria legislazione nel senso sopra indicato, lo facciano al più presto possibile e, d'altra parte, di evitare qualsiasi differenziazione di trattamento fra lavoratori italiani e svizzeri ».

Le norme limitative che vi proponiamo ed a cui abbiamo dianzi accennato sono soltanto due. Esse sono contenute nell'art. 1 e nell'art. 2 del disegno di legge.

Si tratta della disposizione per cui l'assegno *non* è dovuto nel Cantone quando per lo stesso figlio è già dovuto a norma della legislazione estera e di quella che subordina l'erogazione dell'assegno per un periodo di sei mesi consecutivi, in caso di malattia o di infortunio, alla *effettiva dimora* del salariato nella Svizzera. Non si tratta evidentemente di norme ispirate a criteri di vera e propria discriminazione: esse scaturiscono da condizioni oggettive, in quanto è chiaro che per il medesimo figlio non si possa legittimamente pretendere un duplice assegno e che, parimenti, non si possa esigere, per ovvie ragioni, che l'assegno sia versato all'estero a quei lavoratori che hanno cessato il rapporto d'impiego e hanno lasciato definitivamente la Svizzera per ragioni di salute.

3. Riduzione del limite di età dai 18 ai 15 anni

All'atto dell'introduzione degli assegni familiari con la legge 22 luglio 1953, entrata in vigore il 1. gennaio 1954, la concessione dell'assegno era subordinata alla condizione che il salariato provvedesse totalmente o almeno in parte preponderante al mantenimento dei figli. La prassi amministrativa e la giurisprudenza creatasi attorno a questa norma, escludevano dal diritto all'assegno, dopo il proscioglimento dall'obbligo scolastico (15 anni), non solo quei figli che avevano iniziato l'esercizio di una attività lucrativa, senza formazione professionale, ma persino gli apprendisti, non appena la loro remunerazione superava i Fr. 100 / 150,— mensili.

A sostegno di tale prassi si argomentava che il salariato non provvedeva più in misura preponderante al mantenimento del figlio quando quest'ultimo poteva disporre di un reddito personale nella modesta misura anzidetta.

In considerazione del fatto che la quasi totalità dei figli maschi e una larga percentuale delle ragazze seguivano, dopo l'obbligatorietà scolastica, un tirocinio o un nuovo ciclo di studi e che, di conseguenza, l'accertamento amministrativo di tale formazione professionale, esteso alla totalità dei figli al di sopra dei 15 anni, si manifestava sproporzionato alla riduzione dell'onere finanziario che derivava dalla soppressione dell'assegno per un limitatissimo numero di casi, il legislatore ritenne di conferire il diritto assoluto all'assegno fino ai 18 anni, a decorrere dal 1. gennaio 1960.

La situazione completamente diversa che si riscontra in Italia (luogo di provenienza della maggior parte dei lavoratori stranieri), nel campo della formazione professionale, per cui solo un esiguo numero di giovani è avviato a tirocinio o agli studi dopo il quindicesimo anno, ci induce oggi, al momento in cui si impone per i motivi suesposti la parificazione tra salariati indigeni e salariati stranieri con prole all'estero, a proporvi la riduzione del limite di età, di tutti i figli che danno diritto agli assegni, da 18 a 15 anni, per i seguenti motivi:

1. Come dianzi accennato questa riduzione avrà scarse ripercussioni nei confronti dei salariati svizzeri o stranieri con figli in Svizzera, poichè nel Ticino pochi sono i casi dei figli che, al termine dell'obbligo scolastico, iniziano subito un lavoro retribuito rinunciando ad una seppure modesta formazione professionale;
2. La quasi totalità dei Cantoni limita il diritto assoluto all'assegno a 16 anni, ossia al momento in cui avviene, nella Svizzera interna, il proscioglimento dall'obbligo scolastico per i ragazzi che iniziano la scuola a 7 anzichè a 6 anni di età;

3. La legislazione federale sugli assegni familiari ai piccoli contadini e ai lavoratori agricoli fissa parimenti a 15 anni il limite di età salvo per i figli a tirocinio o agli studi oppure invalidi ;
4. La legislazione italiana fissa a 14 anni il limite d'età per il diritto all'assegno (fatta eccezione dei figli degli impiegati), in considerazione del fatto che la maggior parte dei giovani inizia una attività lucrativa dopo l'obbligo scolastico. Il diritto agli assegni è prolungato fino a 21 anni per i figli studenti di scuola media o universitaria e se non prestino opera retribuita alle dipendenze di terzi o a qualsiasi età, se inabili al lavoro.

La legislazione federale e italiana, come pure il diritto vigente nella maggior parte dei Cantoni, confermano dunque l'opportunità di limitare il diritto assoluto agli assegni all'età del proscioglimento dall'obbligo scolastico anche nel Cantone Ticino, tanto più che il limite d'età di 18 anni, per il diritto *assoluto* agli assegni, venne inserito dal nostro legislatore, a contare dal 1. gennaio 1960, per ragioni di applicazione pratica della legge e non per motivi sostanziali.

E' chiaro che il diritto all'assegno sarà conferito come per il passato fino al compimento del 20.mo anno di età per i figli o gli altri minorenni che :

- a) assolvono un tirocinio o sono agli studi ;
- b) per infermità fisica o mentale sono abili al lavoro in misura non superiore al 50 %.

III. LE CONSEGUENZE FINANZIARIE

La revisione della legge avrà ripercussioni finanziarie cospicue per l'aumento dell'assegno nella misura del 50 %, che per semplicità di calcolo valutiamo in base alle prestazioni versate nel 1964 dalle Casse professionali e dalla Cassa cantonale per assegni familiari. Dai bilanci e dai conti d'esercizio 1964 presentati da dette Casse al Dipartimento delle opere sociali risulta che il totale delle prestazioni versate ammonta a

Fr. 10.317.000,—

Considerato che questa somma, fatta eccezione di pochissime Casse, che hanno versato assegni superiori, è stata impiegata per la copertura di assegni di Fr. 20,— al mese per ogni figlio, se ne deduce che la maggiore spesa per la concessione di un assegno di Fr. 30,— mensili dovrebbe essere circa di

Fr. 5.158.500,— (50 % di Fr. 10.317.000,—)

Più difficile appare la valutazione dell'aumento del numero dei beneficiari stranieri con figli all'estero. A tale proposito, osserviamo quanto segue :

- a) i salariati aventi presentemente diritto agli assegni per quattro figli rappresentano una percentuale trascurabile dei lavoratori stranieri, come risulta dall'esiguo numero delle domande presentate. A maggior ragione, quindi, irrilevante dovrebbe essere il numero dei lavoratori con *oltre* quattro figli che danno diritto all'assegno ;
- b) l'abrogazione dell'art. 16 bis e del secondo capoverso dell'art. 2 della vigente legge, la quale comporta l'applicabilità dell'art. 15 anche nei confronti dei lavoratori stranieri con figli o altri congiunti minorenni a carico, domiciliati all'estero, non dovrebbe dar luogo ad oneri degni di particolare rilievo. Analoga estensione del diritto agli assegni è prevista dalle leggi vigenti nei Cantoni di Lucerna e di Sciaffusa. Da informazioni assunte presso la Cassa cantonale per assegni familiari di Sciaffusa, risulta che nessuna domanda è stata finora presentata da salariati stranieri per propri congiunti minorenni che non fossero i

figli dei richiedenti. La Cassa cantonale per assegni familiari di Lucerna ha invece ricevuto, a tale riguardo, undici domande in tutto. L'esperienza delle due Casse citate insegna quindi che questi casi particolari non dovrebbero influire sul complesso della spesa.

Si può comunque ritenere che l'estensione del diritto all'assegno per i lavoratori stranieri comporterà un onere supplementare modesto, che a nostro avviso dovrebbe essere sicuramente compensato dalla riduzione delle spese, dovuta all'abbassamento generale del limite di età dai 18 ai 15 anni.

Il totale delle prestazioni annue dovrebbe quindi passare da *Fr. 10.317.000,—* a

Fr. 15.475.500,—

Il totale dei contributi incassati dalle Casse per assegni familiari nel decorso esercizio ammonta a

Fr. 13.146.000,—

La maggior entrata registrata dalle Casse, ossia la differenza tra il totale dei contributi incassati e il totale delle prestazioni erogate è quindi dell'ordine di

Fr. 2.829.000,—

Ciò consente di ritenere che l'aumento degli assegni non esige l'aumento del 50 % dei contributi attualmente a carico dei datori di lavoro. Occorre tuttavia ricordare che la struttura delle Casse per assegni familiari non è affatto omogenea: i contributi variano da un minimo dello 0,5 % dei salari determinanti ad un massimo del 3 %. Le ripercussioni finanziarie varieranno perciò notevolmente, a seconda della struttura della Cassa; ed è per questo motivo che abbiamo preferito valutare con una certa larghezza la maggiore spesa a carico degli imprenditori ticinesi.

Nel contesto dell'espansione economica cantonale dal 1959 — anno d'emanazione della vigente legge — al 1965, le cifre sopra precisate, le quali appaiono di per sé stesse cospicue, non possono rappresentare, a nostro giudizio, un aggravio eccessivo per i datori di lavoro del Cantone Ticino: nè si deve trascurare il fatto che il potenziamento degli assegni familiari, favorendo il reclutamento di mano d'opera qualificata, si ripercuoterà favorevolmente sullo sviluppo economico futuro del Cantone. L'aumento degli assegni soddisfa inoltre le esigenze dei prestatori d'opera: esigenze oggi sicuramente legittime qualora si pensi al rincaro del costo della vita, all'evoluzione degli assegni familiari negli altri Cantoni, al tasso delle prestazioni di famiglia concesse dalle pubbliche amministrazioni e alla conseguente necessità di un'adeguata perequazione degli assegni vigenti, il cui ammontare è tuttora ancorato alle norme emanate nel 1959.

Per questi motivi, vi invitiamo a voler dare la vostra approvazione all'annesso disegno di legge.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del nostro migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente: *ap. o. Il Cancelliere:*

A. Lafranchi

Beati

Disegno di

LEGGE

sugli assegni familiari ai salariati, del 24 settembre 1959¹⁾ :
modificazione

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 26 ottobre 1965 n. 1322, del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1.

L'art. 2 della legge sugli assegni familiari ai salariati, del 24 settembre 1959, è abrogato e sostituito dal seguente :

Art. 2. — ¹ Ha diritto agli assegni, in conformità delle disposizioni che seguono, ogni salariato alle dipendenze di un datore di lavoro sottoposto alla presente legge, in quanto sia occupato nel Cantone, oppure, se occupato fuori del Cantone, vi conservi la residenza.

**B. Avanti diritto
agli assegni ;
nozione di
salariato**

² Ha diritto agli assegni anche il salariato straniero occupato nel Cantone, con figli o persone a carico, secondo l'art. 15, residenti all'estero. L'assegno non è tuttavia corrisposto quando per lo stesso figlio o per la stessa persona a carico esso sia già dovuto a norma della legislazione estera.

³ E' salariato, secondo la presente legge, chi è considerato tale a norma della legislazione federale sull'AVS.

Art. 2.

All'art. 8 è aggiunto un terzo capoverso del seguente tenore :

³ La norma del secondo capoverso è applicabile al salariato straniero limitatamente al periodo della sua residenza effettiva in Svizzera.

Art. 3.

I capoversi primo, quinto e sesto dell'art. 9 sono abrogati e sostituiti dai seguenti :

¹ Sono stabiliti i seguenti assegni minimi per ogni figlio :

Fr. 30,— al mese, in caso di paga mensile ;

Fr. 1,20 per ogni giorno di lavoro retribuito, in caso di paga giornaliera.

¹⁾ BU 59, 221 / 61, 147

L'assegno deve essere corrisposto per tutti i giorni feriali, anche se è stata introdotta la settimana lavorativa di 5 giorni.

⁵ Per i salariati retribuiti a ora sono stabiliti i seguenti assegni minimi per ogni figlio :

Fr. 0,15 per ogni ora di lavoro retribuito, quando la durata della settimana normale di lavoro è di 48 ore o superiore ;

Fr. 0,17 per ogni ora di lavoro retribuito, ai salariati dell'edilizia, del genio civile e di altri rami in cui l'attività subisce interruzioni a dipendenza diretta delle condizioni atmosferiche o della stagione.

⁶ Se la legge o una convenzione collettiva stabiliscono una durata normale del lavoro inferiore a 48 ore settimanali, l'assegno è aumentato di mezzo centesimo per ogni ora di riduzione della durata settimanale del lavoro.

Art. 4.

L'art. 14, capoverso 2, è abrogato e sostituito dal seguente :

« Il diritto all'assegno sorge con l'inizio del mese di nascita del figlio e si estingue alla fine del mese in cui il figlio ha compiuto i 15 anni o è decesso ».

Art. 5.

L'art. 16 bis è abrogato.

Art. 6.

Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore con effetto a contare dal 1. gennaio 1966.
